

Roma, 01 GIU 2011

All'USB PI presso
l'Avv. Antonino Peraino
Via Lucrezio Caro 38

ROMA

Prot. 2011/83786

OGGETTO: *Atto di diffida avanzato dall'O.S. U.S.B. P.I. avverso la direttiva sul part-time emanata con nota della Direzione Centrale del Personale prot. n. 2011/62796 del 20 aprile 2011*

Con atto di diffida, avanzato da codesta Organizzazione sindacale per il tramite del proprio legale, Avv. Antonio Peraino, pervenuto all'Agenzia in data 23 maggio 2011, sono state espresse alcune doglianze relative alle modalità di applicazione della disciplina sui contratti di *part-time*, prevista dall'art. 16 della L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "collegato lavoro"), chiedendo la revoca della direttiva prot. n. 2011/62796 del 20 aprile 2011, emanata in merito.

Nella diffida si afferma che con la predetta direttiva vi sarebbe stata una illegittima applicazione dell' art 16 citato, per avere l'Agenzia esonerato le proprie strutture centrali e periferiche dall'obbligo di una "*imprescindibile istruttoria ... e dall'obbligo di motivazione*", ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, nonché per avere agito in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.

Sul punto, in via preliminare, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha oramai consolidato il proprio orientamento secondo cui tutti gli atti che attengono al potere organizzativo e gestionale disposti dal datore di lavoro pubblico sono qualificabili quali atti di gestione - e non quali atti

amministrativi - con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Né la fissazione dei criteri per la concessione del *part-time* o per l'eventuale revisione dei relativi contratti in atto, oggetto della diffida, può in alcun modo essere ricondotta nell'alveo di un procedimento amministrativo.

Quanto, infine, all'asserito contrasto della direttiva in esame con i principi di correttezza e buona fede, doglianze in verità formulate con deduzioni generiche e prive di adeguati riscontri probatori, si osserva che questa Agenzia ha semplicemente fatto applicazione di una disposizione di legge, limitandosi ad indirizzare le proprie strutture centrali e periferiche nell'individuazione dei possibili criteri strettamente operativi da seguire nell'attuazione dell' art. 16 della L. n. 183/2010; e tale attività si è espletata nell'ambito delle proprie facoltà gestionali ed organizzative ed in linea "*con la capacità e i poteri del datore di lavoro private*", previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

cl:

IL DIRETTORE CENTRALE
(Gifoluno Pastorello)